



TRATTAMENTO FISCALE DEI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

Come è noto, l'art. 28 del DPR 29/9/1973, n. 600, prevede che le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici e privati, nonché le amministrazioni statali, operino una ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi, pari al 4%, a valere sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese o anche ad enti non commerciali purché svolgano attività a carattere commerciale e producano reddito d'impresa. Restano esclusi dalla ritenuta i contributi diretti all'acquisto di beni strumentali (ammortizzabili, materiali e immateriali) o comunque volti alla ristrutturazione e al potenziamento dell'apparato produttivo dell'impresa. Naturalmente, si considerano contributi non solo quelli materialmente erogati, in natura o in denaro, ma anche le misure di varia natura che determinano una riduzione dei costi dell'impresa.

Per alcuni anni si è posto il problema dell'applicazione della ritenuta agli aiuti cofinanziati con Fondi comunitari, argomento sul quale l'Agenzia delle Entrate è intervenuta, in risposta a quesiti avanzati da amministrazioni regionali, una prima volta nel 2004 e definitivamente nel 2010.

Nel 2004, l'Agenzia ha affermato che la ritenuta d'acconto dovesse essere applicata limitatamente alla quota nazionale, statale e regionale, di cofinanziamento, ma non alla parte comunitaria, sulla base del combinato disposto degli articoli 32 e 9 del Regolamento CE 1260/1999 recante "Disposizioni generali sui Fondi strutturali", oggi abrogato in quanto relativo al periodo di programmazione dei Fondi strutturali 2000-2006. In particolare, l'art. 32 disponeva che l'autorità nazionale preposta ai pagamenti relativi ai Fondi dovesse assicurare che i beneficiari finali – cioè le imprese – ricevessero quanto prima e integralmente gli importi su cui vantavano un diritto, senza detrazioni, trattenute o altre commissioni specifiche a riduzione degli importi stessi. L'Agenzia delle Entrate affermò che, per quanto riguardava al trasferimento di fondi comunitari, l'autorità nazionale di pagamento si pone come un intermediario di pagamento che agisce per conto della Commissione europea e come tale non ha titolo ad operare trattenute sugli importi corrispondenti, ma solo sulla parte di contributo che eroga per proprio conto.

In quella stessa occasione l'Agenzia chiarì che, in ogni caso, l'intero contributo concorre a determinare il reddito imponibile delle imprese beneficiarie in applicazione della normativa fiscale ordinaria e nel rispetto della potestà impositiva statale. Pertanto, la questione fiscale attiene alle sole modalità del prelievo (lo Stato applica la ritenuta e riscuote un anticipo sulla tassazione dovuta oppure vi rinuncia) senza coinvolgere l'ammissibilità dell'imposta.

Più di recente, è stato chiesto all'Agenzia se il mutato contesto normativo, vale a dire l'abrogazione del Reg 1260/99 e l'entrata in vigore del Regolamento CE 1083/2006 relativo all'attuale periodo di programmazione 2007-2013, fosse in grado di modificare l'orientamento di allora. L'art. 80 del Reg 1083, infatti, sancisce il principio dell'integrità dei pagamenti ai beneficiari secondo il quale "Gli Stati membri si accertano che gli organismi responsabili dei pagamenti assicurino che i beneficiari ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il

più breve termine e nella sua integrità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari”.

Con una risoluzione dell'11 giugno 2010, l'Agenzia delle Entrate, sposando l'interpretazione letterale suggerita dalla Regione che ha posto il quesito, conviene che la nuova normativa fa riferimento all'importo totale del contributo pubblico - sia esso di origine statale, regionale, comunitaria o comunque proveniente da bilanci di organismi pubblici - e non soltanto all'importo corrispondente alla partecipazione dei Fondi comunitari, come invece risultava dal previgente art. 32. Di conseguenza non è corretto applicare la ritenuta neppure sui contributi di cofinanziamento assoggettati alle norme del Reg. 1083/2006. Resta invece confermato che anche questi contributi “concorrono alla determinazione del reddito imponibile delle imprese beneficiarie in applicazione delle ordinarie regole del TUIR”.

30 giugno 2010